REGOLAMENTO (CEE) N. 2374/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1977

che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime d'interventi per l'olio d'oliva di origine comunitaria; che occorre prevedere le misure per l'accertamento dell'origine del prodotto offerto all'intervento;

considerando che il regolamento n. 785/67/CEE della Commissione, del 30 ottobre 1967, relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2781/76 (4), reca nell'allegato la tabella delle maggiorazioni e delle riduzioni applicate per l'adattamento del prezzo d'acquisto in funzione del valore delle diverse qualità di olio che possono essere offerte all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che vi sono state variazioni nelle differenze rilevate sul mercato tra le diverse qualità di olio; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del predetto regolamento per tener conto di tali variazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento n. 785/67/CEE è completato dal comma seguente:

« L'offerta è ricevibile soltanto se l'interessato ha provato in modo giudicato soddisfacente dall'organismo d'intervento, che l'olio in causa è stato prodotto nella Comunità. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate per accertarsi dell'origine comunitaria dell'olio offerto ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento n. 785/67/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 264 del 31. 10. 1967, pag. 11.
(4) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 11.

ALLEGATO

Denominazione e qualità ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE (il grado di acidità rappresenta il tenore di acidi grassi liberi, espresso in grammi de acido oleico per 100 grammi di olio)	Maggiorazioni UC/100 kg	Riduzioni UC/100 kg
Olio vergine extra di 0,6° di acidità al massimo	28	
Olio vergine extra di più di 0,6° fino a 1° di acidità	16	—
Olio vergine fino	10	
Olio vergine semifino	—	—
Olio vergine lampante 1°		5
Olio vergine lampante 8°		12
Altri oli vergini lampanti :		
— da più di 1° di acidità fino a 8°		aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
— più di 8° di acidità		aumento della riduzione di 0,14 UC per ogni decimo di grado di acidità in più
Olio di sansa d'olive 5° di acidità		51
Altro olio di sansa d'olive	diminuzione o aumento della riduzione di 0,10 UC per ogni decimo di grado di acidità in meno o in più	